

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2016-771 del 23/03/2016
Oggetto	D.P.R. 59/2013. DITTA TECTUBI RACCORDI S.P.A. AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER L'ATTIVITA' DI PRODUZIONE RACCORDI SVOLTA NELLO STABILIMENTO UBICATO IN COMUNE DI CALENDASCO (PC), VIA ANCONA n. 27.
Proposta	n. PDET-AMB-2016-749 del 22/03/2016
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PIACENZA
Dirigente adottante	ADALGISA TORSELLI

Questo giorno ventitre MARZO 2016 presso la sede di Via Garibaldi, 50 - 29121 Piacenza, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e concessioni di PIACENZA, ADALGISA TORSELLI, determina quanto segue.

D.P.R. 59/2013. DITTA TECTUBI RACCORDI S.P.A. AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER L'ATTIVITA' DI PRODUZIONE RACCORDI SVOLTA NELLO STABILIMENTO UBICATO IN COMUNE DI CALENDASCO (PC), VIA ANCONA N. 27.

LA DIRIGENTE

Visto il D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013 (*"Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35"*);

Preso atto che:

- la Provincia, ai sensi dell'art. 2 comma 1, lett. b) del succitato Decreto, è stata individuata come autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo ed aggiornamento dell'autorizzazione Unica Ambientale che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dalla Sportello Unico per le Attività Produttive (S.U.A.P.) ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 7.9.2010 n. 160;
- con la legge 30 luglio 2015, n. 13 *"Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni"*, la Regione Emilia Romagna ha riformato il sistema di governo territoriale (e le relative competenze) in coerenza con la Legge 7 aprile 2014 n. 56, *"Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e sulle unioni e fusioni di Comuni"*, attribuendo le funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni ambientali in capo alla Struttura Autorizzazione e Concessioni (S.A.C.) dell'Agenzia Regionale Prevenzioni, Ambiente ed Energia (ARPAE);

VISTA l'istanza della Ditta **TECTUBI RACCORDI S.p.a.** presentata, ai sensi della vigente normativa, al SUAP del Comune di Calendasco e trasmessa dallo stesso alla Provincia con nota del 28/10/2015, prot. n. 7691 (acquisita agli atti provinciali con prot. n. 64159 di pari data), per l'ottenimento dell'autorizzazione Unica Ambientale per l'attività di "produzione raccordi" svolta nello stabilimento in oggetto. Detta istanza è stata formulata per acquisire i seguenti titoli abilitativi:

- autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera ex art. 269 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- autorizzazione, ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n° 152/2006 e s.m.i., allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue industriali contenente sostanze pericolose di cui all'art. 108 del medesimo decreto
- comunicazione di cui al comma 4 dell'art. 8 della L. 447/95, per quanto attiene l'impatto acustico;

PRESO ATTO CHE:

- le emissioni in atmosfera sono state autorizzate dalla Provincia di Piacenza con Det. Dir. 10.05.2010 n. 912 (nell'ambito del provvedimento unico del SUAP di Calendasco n. 1/2010 del 22/5/2010). A tale proposito la ditta ha dichiarato che *"...non sono intervenuti cambiamenti alla situazione autorizzata come da titolo abilitativo..."*;
- le acque reflue provenienti dal lavaggio dei pezzi sottoposti a decappaggio vengono depurate mediante un sistema costituito da: disoleatore, vasca di aereazione, vasca di accumulo e impianto chimico - fisico;
- le acque reflue industriali in uscita dal sistema di depurazione di cui sopra recapitano in pubblica fognatura unitamente alle acque reflue industriali di raffreddamento, alle acque reflue domestiche e a quelle meteoriche;
- lo scarico in pubblica fognatura è classificato come scarico di acque reflue industriali contenete sostanze pericolose di cui all'art. 108 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- lo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura è stato autorizzato dal Consorzio Ambientale Pedemontano con Provvedimento Conclusivo n° 150/11 del 12/01/2012, prot. n° 1843;

ACQUISITI i seguenti contributi istruttori:

- PEC del 30.11.2015 (prot. prov.le 70524 di pari data) con cui Arpa sezione Prov.le di Piacenza trasmetteva il proprio parere favorevole per quanto riguarda le emissioni in atmosfera secondo determinate prescrizioni;
- nota prot. Arpa n. 1253 del 15.02.2016 con cui il Comune di Calendasco trasmetteva il proprio parere favorevole in ordine alle emissioni in atmosfera, allo scarico di acque reflue industriali ed alla valutazione impatto acustico;

- lettera del 08.03.2016, prot. n. 11395 (prot. Arpae n. 2232 di pari data), con cui il Dipartimento di Sanità Pubblica riteneva di non avere particolari osservazioni o prescrizioni.

RICHIAMATE le seguenti disposizioni normative:

- la legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" nel testo vigente;
- la L. 26.10.1995 n. 447 " Legge quadro sull'inquinamento acustico";
- il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante il " Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e s.m.i.;
- il D. Lgs n. 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i., recante le " Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche";
- la Legge Regionale n. 5 del 1 giugno 2006 recante, "Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 9 dicembre 1993, n. 42 (ordinamento della professione di maestro di sci) e disposizioni in materia ambientale";
- la Legge Regionale n. 4 del 6 marzo 2007, recante "Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a leggi regionali";
- il D. Lgs. n. 160/2010 "Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive ai sensi dell'art. 38, comma 3, del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112 convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 113";
- la L. 7 aprile 2014 n. 56, art. 1, comma 89, "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e fusioni di Comuni";

RICHIAMATI altresì gli atti di indirizzo e regolamentari emanati dalla Regione Emilia Romagna nelle materie relative alle autorizzazioni/comunicazioni comprese in A.U.A. nonché il Regolamento per la gestione del servizio di fognatura e depurazione approvato con verbale dell'Assemblea dell'Agenzia d'Ambito n° 5 del 30/04/2008, successivamente modificato con Delibere n° 5 del 19/03/2010 e n° 16 del 28/09/2011;

RITENUTO che sussistano i presupposti di fatto e giuridici per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla Ditta in oggetto con i limiti e le prescrizioni riportati nella parte dispositiva del presente atto;

DATO ATTO che, sulla base delle attribuzioni conferite con la Determina del Direttore Generale di ARPAE n. 96 del 23.12.2015, alla sottoscritta responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

DISPONE

Per quanto indicato in narrativa

1. di adottare, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 59/2013, l'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla Ditta **TECTUBI RACCORDI S.P.A.** (C. FISC. 01230470997) - avente sede legale in Comune di Podenzano (PC), via Roma n. 150 - per l'attività di "produzione raccordi" svolta nello stabilimento sito in Comune di Calendasco (PC), via Ancona n. 27. Tale autorizzazione comprende i seguenti titoli abilitativi:
 - autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera ex art. 269 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
 - autorizzazione, ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n° 152/2006 e s.m.i., allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue industriali contenente sostanze pericolose di cui all'art. 108 del medesimo decreto
 - comunicazione di cui al comma 4 dell'art. 8 della L. 447/95, per quanto attiene l'impatto acustico;
2. di stabilire, **per le emissioni in atmosfera**, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/2006, i seguenti limiti e prescrizioni relativamente allo stabilimento nel suo complesso:

EMISSIONE N. E1 IMPIANTO DI GRANIGLIATURA

Portata massima	6000	Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	8	h/g
Durata massima annua	220	gg/anno
Altezza minima	8	m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Materiale particolare	10	mg/Nm ³

EMISSIONE N. E2 IMPIANTO DI GRANIGLIATURA

Portata massima	6000	Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	8	h/g

Durata massima annua	220	gg/anno
Altezza minima	8	m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Materiale particolare	10	mg/Nm ³

EMISSIONE N. E3 IMPIANTO DI DECAPAGGIO

Portata massima	5000	Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	8	h/g
Durata massima annua	220	gg/anno
Altezza minima	9	m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Acido nitrico e suoi sali (espressi come HNO ₃)	5	mg/Nm ³
Fluoro e suoi composti (espressi come HF)	2	mg/Nm ³
Sostanze alcaline (esprese come Na ₂ O)	5	mg/Nm ³

EMISSIONE N. E4 CABINA LIQUIDI PENETRANTI

Durata	8	h/g
Altezza minima	8	m

EMISSIONE N. E5 IMPIANTO DI MOLATURA

Portata massima	9200	Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	8	h/g
Durata massima annua	220	gg/anno
Altezza minima	8	m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Materiale particolare	10	mg/Nm ³

EMISSIONE N. E6 BRUCIATORI FORNO DI RISCALDO 1 FUNZIONANTI A METANO

Portata massima	4500	Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	16	h/g
Durata massima annua	220	gg/anno
Altezza minima	8	m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Materiale particolare	5	mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	350	mg/Nm ³
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	35	mg/Nm ³

Le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%

EMISSIONE N. E7 BRUCIATORI FORNO DI RISCALDO 2 FUNZIONANTI A METANO

Portata massima	6500	Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	16	h/g
Durata massima annua	220	gg/anno
Altezza minima	8	m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Materiale particolare	5	mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	350	mg/Nm ³
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	35	mg/Nm ³

Le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%

EMISSIONE N. E8 BRUCIATORI FORNO DI RISCALDO 3 FUNZIONANTI A METANO

Portata massima	6500	Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	16	h/g
Durata massima annua	220	gg/anno
Altezza minima	8	m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Materiale particolare	5	mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	350	mg/Nm ³
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	35	mg/Nm ³

Le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%

EMISSIONE N. E9 IMPIANTO ASCIUGATURA PEZZI

Durata massima giornaliera	8	h/g
Durata massima annua	220	gg/anno
Altezza minima	8	m

EMISSIONE N. E10 PULIVAPOR A GASOLIO

- a) fermo restando il rispetto dei limiti di concentrazione fissati per E6, E7 ed E8 il gestore può non effettuare autocontrolli a dette emissioni essendo utilizzato, come combustibile, gas metano;
- b) il combustibile utilizzato per il pulivapor alimentato a gasolio deve essere conforme a quanto disposto dall'allegato X alla parte quinta del D.Lgs. 152/06;
- c) stante la limitata durata di funzionamento dell'impianto di cui all'emissione E10 e fermo restando il rispetto dei limiti stabiliti, il gestore può non effettuare autocontrolli a detta emissione;
- d) i camini di emissione (ad esclusione di E10) devono essere dotati di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificatamente indicato dal metodo **U.N.I.10169** e per quanto riguarda l'accessibilità devono essere garantite le norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.;
- e) per la verifica dei limiti di emissione sopra indicati, fatte salve le determinazioni che verranno assunte dal Ministero dell'Ambiente sui metodi di campionamento, analisi e valutazione, devono essere utilizzati i seguenti metodi di prelievo ed analisi:
 - metodo UNI 10169 per la determinazione delle **portate** e ove, non applicabile, il metodo UNICHIM MU 422;
 - metodo UNI EN 13284-I per la determinazione del **materiale particellare**;
 - ISTISAN 98/2 (DM 25.8.2000) o analizzatori con celle elettrochimiche per la determinazione degli **ossidi di azoto**;
 - ISTISAN 98/2 (DM 25.8.2000) o analizzatori con celle elettrochimiche per la determinazione degli **ossidi di zolfo**;
 - ISTISAN 98/2 (DM 25.8.2000) per la determinazione dell'**acido fluoridrico**;
 - Estensione del metodo ISTISAN 98/2 o NIOSH 7903 per la determinazione dell'**acido nitrico**;
- f) per la verifica dei limiti di emissione delle **sostanze alcaline** le determinazioni devono essere effettuate secondo il metodo indicato dall'arpa Sezione Provinciale di Piacenza;
- g) per la misura del materiale particellare la durata dei campionamenti deve essere pari a 60 minuti o il volume di aeriforme prelevato per ciascun campionamento non deve essere inferiore a 0,5 m³;
- h) per la verifica di conformità ai limiti di emissione si deve far riferimento ai criteri indicati nell'allegato VI alla parte quinta del D.Lgs. 152/06, in particolare al punto 2.3;
- i) i controlli che devono essere effettuati a cura della direzione dello stabilimento devono avere una frequenza almeno annuale per E1, E2, E3 ed E5 ed essere espletati secondo le modalità sopra indicate;
- j) la data, l'orario, i risultati delle misure e le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi dovranno essere annotati su apposito registro con pagine numerate, bollate dall'Arpae nodo di Piacenza, firmate dal responsabile dell'impianto, e tenuto a disposizione degli Organi di controllo competenti. Il registro dovrà essere compilato in ogni sua parte e le stesse informazioni dovranno essere riportate sui certificati analitici relativi ai controlli effettuati alle emissioni;
- k) la ditta non dovrà superare un consumo massimo giornaliero di prodotti vernicianti e diluenti e diluenti pari a 20 kg/g, per un'emissione annua di COV pari a 1700 kg/anno;
- l) le ore di funzionamento degli impianti di cui all'emissione E9, i consumi giornalieri di prodotti vernicianti e diluenti utilizzati nonché la frequenza di sostituzione dei sistemi di abbattimento (validati dalle relative fatture di acquisto) devono essere annotati su apposito registro, con pagine numerate, bollate a cura dell'Arpae nodo di Piacenza, firmate dal responsabile dell'impianto e tenuto a disposizione degli Organi di controllo competenti;
- m) la ditta non dovrà superare un consumo massimo settimanale di liquido penetrante pari a 15 kg/settimana;
- n) le ore di funzionamento degli impianti di cui all'emissione E4, i consumi settimanali di liquidi penetranti utilizzati nonché la frequenza di sostituzione dei sistemi di abbattimento (validati dalle relative fatture di acquisto) devono essere annotati su apposito registro, con pagine numerate e

bollate a cura di Arpae nodo di Piacenza, firmate dal responsabile dell'impianto e tenuto a disposizione degli Organi di controllo competenti;

3. di stabilire, **per lo scarico in pubblica fognatura di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose**, il rispetto nel pozzetto di prelievo fiscale prima dell'immissione in pubblica fognatura (indicato con la lettera A nella planimetria allegata all'istanza di AUA) dei limiti di cui alla colonna "Scarico in rete fognaria" della tabella 3 - allegato 5 della parte terza - del D. Lgs. n° 152/2006 e s.m.i.;
4. di impartire, **per lo scarico in pubblica fognatura di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose** le seguenti prescrizioni:
 - a) nel pozzetto di prelievo fiscale indicato con la lettera C (nella planimetria allegata all'istanza di AUA) posto immediatamente a valle del sistema di depurazione dovranno essere rispettati i limiti di cui alla colonna "Scarico in rete fognaria" della tabella 3 - allegato 5 della parte terza - del D. Lgs. n° 152/2006 e s.m.i., relativamente allo scarico in pubblica fognatura per i parametri della tab. 5 del medesimo allegato 5;
 - b) tutti i pozzetti di ispezione, compresi quelli di prelievo fiscale, dovranno essere sempre accessibili; in particolare, i pozzetti di prelievo fiscale (indicati con le lettere A e C nella planimetria allegata all'istanza di AUA) dovranno essere di tipo regolamentare e tale da consentire un agevole e corretto campionamento per caduta delle acque reflue. Dovranno essere resi sempre accessibili all'Autorità di Controllo compreso il personale in capo al Gestore del Servizio Idrico Integrato ai sensi dell'art. 26 del Regolamento per la gestione del servizio di fognatura e depurazione;
 - c) deve essere sempre quantificabile il volume dello scarico in pubblica fognatura. Qualora il volume prelevato non venga interamente scaricato, la determinazione dei volumi scaricati dovrà essere oggettivata mediante l'installazione di contatori (differenziali o allo scarico) opportunamente installati a cura del titolare dello scarico in accordo con il Gestore del Servizio Idrico Integrato;
 - d) i limiti di emissione di cui al precedente punto 3. non potranno in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione di acque prelevate esclusivamente allo scopo;
 - e) dovrà essere garantita la costante funzionalità del misuratore di portata installato sulla rete di approvvigionamento idrico;
 - f) l'area interessata dal sistema di depurazione venga mantenuta costantemente sgombra e facilmente ispezionabile;
 - g) venga garantito, nel tempo, il corretto stato di conservazione, manutenzione e funzionamento del sistema di depurazione, prevedendo anche controlli periodici che ne attestino l'efficienza; in particolare, con opportuna periodicità, dovrà essere prevista la rimozione dei fanghi e degli oli dal sistema stesso. La documentazione relativa alle operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria dovrà essere tenuta a disposizione per i controlli da parte dell'Autorità Competente;
 - h) il sistema di depurazione dovrà essere mantenuto in funzione in presenza di produzione di acque reflue;
 - i) le condotte fognarie dovranno essere mantenute in perfetta efficienza effettuando tutte le necessarie operazioni di pulizia delle condotte stesse e dei pozzetti di ispezione. Si dovrà provvedere, pertanto, con opportuna frequenza, allo svuotamento dei materiali sedimentati;
 - j) nel pozzetto di prelievo fiscale (pozzetto C) a valle del sistema di depurazione, vengano effettuati, con cadenza almeno semestrale, autocontrolli analitici delle acque reflue, con la caratterizzazione dei seguenti parametri: pH, Solidi sospesi totali, COD, Azoto nitrico, Azoto nitroso, Fluoruri, Ferro, Nichel Cromo totale e Cromo esavalente;
 - k) venga tenuto un apposito registro con fogli numerati progressivamente, a disposizione degli organi di controllo, nel quale allegare i risultati delle analisi di cui alla precedente lettera j) e su cui annotare:
 - le operazioni di pulizia e manutenzione del sistema di depurazione;
 - con cadenza settimanale il volume dell'acqua emunta riportando i valori registrati dal misuratore di portata di cui alla lettera e);
 - l) nel caso si verificassero imprevisti che modificassero il regime e/o la qualità dello scarico, malfunzionamenti, disservizi e/o cessazione del funzionamento del sistema di depurazione o avaria alle condotte fognarie dello stabilimento, la Ditta in oggetto dovrà immediatamente darne

comunicazione (tramite PEC o fax) al Comune di Calendasco, al Gestore del Servizio Idrico Integrato e all'Arpae, indicando le cause dell'imprevisto, le modalità adottate per evitare uno scarico superiore ai limiti di accettabilità di cui al precedente punto 4. ed i tempi necessari per il ripristino della normalità; una volta ripresa la piena efficienza se ne dovrà dare comunicazione ai medesimi soggetti;

- m) dovrà essere preventivamente comunicata al Comune di Calendasco, al Gestore del Servizio Idrico Integrato e all'Arpae, ogni eventuale modifica della modalità di scarico e/o del sistema di depurazione delle acque reflue industriali rispetto a quanto agli atti;

5. di fare salvo

- che i fanghi, gli oli e qualsiasi altro rifiuto provenienti dalla manutenzione/pulizia del sistema di depurazione o delle condotte fognarie interne allo stabilimento dovranno essere smaltiti e/o riutilizzati nel rispetto della normativa di settore vigente;
- l'intera area cortilizia scoperta non deve essere in alcun modo interessate né da attività lavorative né da deposito di materie prime o rifiuti che possano rilasciare, anche accidentalmente, sostanze inquinanti o in assenza di presidi che ne contengano lo sversamento;

6. di dare atto che:

- il provvedimento conclusivo – che verrà rilasciato dallo Sportello Unico del Comune di Calendasco sulla base del presente atto – sostituisce:
 - l'autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera rilasciata dalla Provincia con ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 con Determinazione Dirigenziale n. 912 del 10.05.2010;
 - l'autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue industriali rilasciata dal Consorzio Ambientale Pedemontano con Provvedimento Conclusivo n° 150/11 del 12/01/2012, prot. n° 1843;
- sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli articoli 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934 n. 1265;
- resta fermo quanto disposto dal D.Lgs. n. 152/2006 e qui non espressamente richiamato;
- la presente autorizzazione non sostituisce i provvedimenti in materia urbanistica, edilizia ed idraulica che devono essere eventualmente richiesti direttamente dalla Ditta, né pregiudica eventuali diritti di terzi;
- la presente autorizzazione verrà trasmessa in modalità telematica allo Sportello Unico competente per il rilascio del provvedimento conclusivo che dovrà essere inviato, oltre che all'Autorità Competente, a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento anche ai fini delle attività di controllo;
- ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 comma 6 del D.P.R. n. 59/2013, la durata dell'Autorizzazione Unica Ambientale è fissata in quindici (15) anni dalla data di rilascio del provvedimento conclusivo da parte del SUAP;
- il presente provvedimento non comporta spese, né diminuzione di entrate;

Sottoscritta dalla Dirigente
Dott.ssa Adalgisa Torselli
con firma digitale

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.